

Penale Ord. Sez. 3 Num. 20255 Anno 2017

Presidente: CAVALLO ALDO

Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udiienza: 14/03/2017

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da

Ferraro Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 27 ottobre 1949

Ferraro Mirko, nato a Reggio Calabria il 27 gennaio 1978

avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza del 6 settembre 2016;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;

letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO


1. Con ordinanza del 6 settembre 2016, il Tribunale di Potenza ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta dall'indagato Ferraro Giuseppe e dal terzo interessato Ferraro Mirko avverso il decreto di convalida e contestuale sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Lagonegro il 5 agosto 2016, avente ad oggetto un terreno, in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006. Il Tribunale di Potenza ha rilevato che la richiesta di riesame era stata depositata presso la cancelleria del Tribunale di Lagonegro e che, con provvedimento del 17 agosto 2016 del Gip di quel Tribunale – pronunciato su parere negativo del pubblico ministero con il quale s'era rilevata l'incompetenza di tale Tribunale – si era ordinata la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale di Potenza per le determinazioni di sua competenza. Osserva il Tribunale che la richiesta di riesame è inammissibile, essendo stata proposta a Tribunale incompetente, in quanto diverso da quello individuato ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 324 cod. proc. pen. Richiama sul punto la sentenza Sez. 3, n. 12209 del 03/02/2016, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento; ed è pertanto inammissibile il gravame presentato nella cancelleria di altro tribunale.

2. Avverso l'ordinanza gli interessati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 324 e 582 cod. proc. pen. Si sostiene, in particolare, che richiesta di riesame era stata legittimamente depositata presso la cancelleria del Gip del tribunale di Lagonegro, non essendovi alcuna distinzione processualmente rilevante tra cancelleria del Gip e cancelleria del Tribunale in sede di riesame. Si sostiene, altresì, che l'interpretazione delle richiamate disposizioni seguita dal Tribunale di Potenza farebbe venire meno l'effettività della tutela giurisdizionale, perché eccessivamente restrittiva. Si richiama, in senso contrario, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non sussisterebbe alcuna differenziazione tra la richiesta di riesame in materia personale e quella in materia reale, ai fini del luogo di presentazione della richiesta stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Potenza ritiene inammissibile la richiesta di riesame proposta dagli interessati avverso un decreto di convalida e contestuale sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Lagonegro, sul rilievo che essa è stata presentata «ad un Tribunale incompetente e nella cancelleria di un Tribunale diverso da quello individuato ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 324 c.p.p.». Richiama, a tal fine, la sentenza Sez. 3, n. 12209 del 03/02/2016, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



l'ufficio che ha emesso il provvedimento, ed è pertanto inammissibile il gravame presentato nella cancelleria di altro tribunale.

I ricorrenti contestano tale affermazione di principio, richiamando, seppure genericamente, l'opposto orientamento giurisprudenziale, secondo cui la richiesta di riesame delle misure cautelari reali può essere presentata anche nella cancelleria di un giudice diverso da quello competente a giudicare sul riesame.

2. Risulta dunque rilevante, ai fini della decisione, la seguente questione di diritto:

se la richiesta di riesame delle misure cautelari reali, di cui all'art. 324 cod. proc. pen., debba essere presentata nella cancelleria del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o possa anche essere presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i loro difensori.

3. Come anche segnalato dall'Ufficio del Massimario (rel. n. 70/15, del 16 dicembre 2015), su tale questione sussiste un contrasto tra due diversi orientamenti giurisprudenziali di legittimità.

3.1. Secondo un primo orientamento (*ex multis*, Sez. 2, n. 2664 del 21/12/2016, dep. 2017, Rv. 269111; Sez. 3, n. 23369 del 26/01/2016, Rv. 266822; Sez. 2, n. 50170 del 11/11/2015, Rv. 265465; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015 Cc., Rv. 265462; Sez. 3, n. 1369 del 27/05/2015, dep. 2016, Rv. 265963; Sez. 2, n. 45341 del 04/11/2015, Rv. 264872; Sez. 3, n. 47264 del 25/09/2014, Rv. 261214), in tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell'art. 324, comma 2, cod. proc. pen. alle forme previste dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Si evidenzia, in particolare, che la formulazione letterale dell'art. 324 cod. proc. pen. è analoga a quella del richiamato art. 309 cod. proc. pen., perché al comma 1 è previsto che la richiesta di riesame vada presentata alla cancelleria del tribunale indicato al comma 5, vale a dire il tribunale capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che emesso il provvedimento; il secondo comma dispone, poi, che «la richiesta è presentata con le forme previste dall'art. 582». Di conseguenza – secondo tale orientamento – non vi è alcun motivo per adottare, per le misure cautelari reali, una diversa interpretazione rispetto a quella consolidatasi per le misure cautelari personali, come compiutamente esposta nella pronuncia delle Sezioni Unite 18 giugno 1991, n. 11, Rv. 187922. Infatti, anche per l'art. 324

cod. proc. pen. il rinvio all'art. 582 (le "forme") deve ritenersi operato a tutto l'articolo e non solo al primo comma, perché l'art. 582 è la norma generale in materia di impugnazioni. Di conseguenza, non vi è ragione, in mancanza di una deroga espressa prevista nell'art. 324 ed in conformità al principio generale del *favor impugnationis*, di non applicarla integralmente. Quello che rileva, quindi, è che il termine di decadenza (nella specie di dieci giorni) sia rispettato al momento del deposito dell'istanza sicché diventa irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

3.2. Per un secondo, più restrittivo, indirizzo interpretativo (Sez. 3, n. 12209 del 03/02/2016, Rv. 266375; Sez. 3, n. 31961 del 02/07/2015, Rv. 264189; Sez. 3, n. 18281 del 29/01/2013, Rv. 255753; Sez. 4, n. 33337 del 10/07/2002, Rv. 222663; Sez. 5, n. 2915 del 22/05/2000, Rv. 216655; Sez. 4, n. 2921 del 27/11/1996, Rv. 206612; Sez. 1, n. 4486 del 03/11/1992, dep. 1993, Rv. 194278; Sez. 6, n. 3539/91 del 6/12/1990, dep. 1991, Rv. 187018), la richiesta di riesame deve essere presentata, anche per via telegrafica o postale, nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che emesso il provvedimento ed è, pertanto, inammissibile il gravame presentato nella cancelleria di altro tribunale. Secondo tale orientamento, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali e del provvedimento di convalida del sequestro, non trova applicazione l'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., il quale prevede, in via generale, che le parti private e i loro difensori possono presentare l'atto di impugnazione, in luogo della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovano se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato. E ciò perché l'art. 324 cod. proc. pen. (cui l'art. 355, comma 3, cod. proc. pen. fa richiamo), dispone che la richiesta di riesame sia presentata direttamente nella cancelleria del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. Né a diversa conclusione potrebbe giungersi in virtù del richiamo che il menzionato art. 324 opera al successivo art. 582, trattandosi di riferimento concernente esclusivamente le "forme" con le quali la richiesta va proposta e non già le modalità del suo deposito. E si tratterebbe di una interpretazione che non confligge con il principio del *favor impugnationis*, perché tale principio si concretizza attraverso la discrezionalità del legislatore ordinario, salvo, ovviamente, il limite delle superiori fonti costituzionali e sovranazionali. Secondo il richiamato orientamento, il legislatore ha conformato il principio in modo inequivoco al punto che, qualora si ritenesse che l'art. 582 fosse applicabile anche per quanto concerne l'individuazione del tribunale ove depositare la richiesta, si incorrerebbe in un chiaro contrasto con l'ulteriore principio della conservazione di un significato alla normativa. In altri termini, si priverebbe di ogni incidenza il combinato disposto dell'art. 324, commi 1 e 5, il cui tenore letterale non lascia spazio per alcuna interpretazione diversa. A ciò si aggiunge che la scelta legislativa di obbligo al deposito presso l'ufficio competente è anche ragionevolmente ben sostenibile, in relazione alla natura cautelare

del procedimento, e dunque alle necessità di semplificazione e di accelerazione che lo connotano.

4. Poiché la questione di diritto esaminata ha dato luogo al contrasto giurisprudenziale sopra descritto, appare opportuno che il ricorso sia rimesso al Primo Presidente della Corte di cassazione, per l'assegnazione alle sezioni unite, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rimette il ricorso al Primo Presidente della Corte di cassazione, per l'assegnazione alle sezioni unite.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2017.